

COMUNE DI ELMAS

C.A.P. 09034 (Provincia di Cagliari)

POLIZIA MUNICIPALE

ORD. 49 del 23.09.94
PROT. N° 7564

IL SINDACO

Vista l'autorizzazione n° 77 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche rilasciata il 21/02/91 al Signor Melis Giuseppe nato a Mamoiada il 06/10/47 e residente in Elmas via Maddaloni n° 31;

Vista la concessione di posteggio per l'esercizio del commercio ambulante a posto fisso rilasciata il 18/02/91 al Signor Melis Giuseppe;

Vista la segnalazione n°47/94 P.M. del Comando di Polizia Municipale in data 05/07/94 con la quale si rileva che nel marciapiede adiacente al civico n° 92 della via Sulcitana il lunedì mattina a causa della presenza del veicolo e delle altre attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività sopra indicata da parte del Signor Melis Giuseppe, viene preclusa la libera circolazione ai pedoni e/o delle persone con limitata o impedita capacità motoria;

Ritenuto necessario ed urgente provvedere in merito al fine di eliminare l'inconveniente sopra accertato;

Considerato che l'inconveniente suindicato può essere ovviato consentendo lo svolgimento della suddetta attività commerciale nella vicina via Bronte nello spazio adiacente il civico n° 1, a condizione che sia garantito uno spazio sufficiente per la circolazione dei pedoni e/o delle persone con limitata o impedita capacità motoria e comunque non inferiore a mt. 1.

Va tenuto necessario ed urgente provvedere in merito al fine di eliminare l'inconveniente accertato;

Vista la L. 28/3/91, n° 112;

Vista la L.R. 31/10/91, n° 35;

Visti gli atti 5,6,7,14 e 20 del D.LGS. 30/4/92, n° 285;

Vista la legge 8/6/90, n° 142 e successive modificazioni;

ORDINA

Al Signor Melis Giuseppe, nato a Mamoiada il 6/10/47 e ivi residente in Elmas in via Maddaloni n° 31, di esercitare per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (ex ambulante a posto fisso) di cui alla concessione di data 18/2/91, il lunedì mattina, in concomitanza con il mercatino ambulante settimanale, nella vicina via Bronte nello spazio adiacente il civico n° 1 a condizione che sia garantito uno spazio per la

COMUNE DI ELMAS

C.A.P. 09034 (Provincia di Cagliari)

POLIZIA MUNICIPALE

circolazione dei pedoni e/o delle persone con limitata o impedita capacità motoria e comunque non inferiore a mt. 1 dalla carreggiata stradale.

D I S P O N E

La decorrenza immediata dal momento della notifica della presente al Signor Melis Giuseppe, avvertendolo che in caso di inosservanza della presente verrà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila ai sensi dell' art. 20 del Codice della Strada, oltre all' applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell' obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive, a proprie spese, secondo le norme del Capo I, sezione II del titolo VI del Codice della Strada;

D E M A N D A

Alla forza pubblica ed al Comando di Polizia Municipale il controllo sull' osservanza della presente ordinanza.

Elmas, li 23 SET. 1990



IL SINDACO

(Dott. Asunis Antonio)

M.P./m.r.m.

[ordinanz/amb]